

Delibera n. 208/2025

**Misura 52.2 dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023 - Avvio di procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, nei confronti di La Ferroviaria Italiana S.p.A.**

L'Autorità, nella sua riunione del 26 novembre 2025

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità" oppure "ART") e, in particolare:
- la lett. a) del comma 2, ai sensi della quale l'Autorità provvede "*a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali ed alle reti autostradali*";
  - la lett. b) del comma 2, ai sensi della quale l'Autorità provvede "*a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori*";
- VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016;
- VISTA** la decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'allegato VII della sopra citata direttiva 2012/34/UE;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione del 22 novembre 2017 relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante "*Attuazione della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che*

*istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)" (di seguito: d.lgs. 112/2015), come modificato per effetto del decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, e, in particolare:*

- l'articolo 1, comma 1, lettera a), ai sensi del quale "[i]l presente decreto disciplina [...] le regole relative all'utilizzo ed alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali ed alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie operanti in Italia;
- l'articolo 1, comma 4, ai sensi del quale "[l]e reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all'attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo e del presente decreto";
- l'articolo 1, comma 5, ai sensi del quale "[p]er le reti di cui al comma 4, le funzioni dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, sono svolte dall'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto";
- l'articolo 3, comma 1, lettera b-septies), ai sensi del quale "[a]i fini del presente decreto si intende per: [...] b-septies) funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura: l'adozione di decisioni relative all'assegnazione delle tracce ferroviarie, incluse sia la definizione e la valutazione della disponibilità che l'assegnazione delle singole tracce ferroviarie, e l'adozione di decisioni relative all'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, comprendenti il calcolo e la riscossione dei canoni, in conformità ai criteri stabiliti dall'organismo di regolazione, ai sensi, in particolare, degli articoli 17 e 26 del presente decreto";
- l'articolo 11, comma 11, ai sensi del quale "[i] gestori di infrastrutture ferroviarie regionali di cui all'articolo 1, comma 4, nel caso in cui entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino entità giuridicamente distinte dall'impresa che svolge le prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete, procedono, entro i successivi novanta giorni, ad affidare le funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies), ad un soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale dalle imprese ferroviarie [...]" ;
- l'articolo 11-ter, comma 2, ai sensi del quale "[i]l gestore dell'infrastruttura mantiene il potere di vigilanza relativamente all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e ne ha la responsabilità. Le entità che svolgono le funzioni essenziali si conformano agli articoli 11, 11-bis e 11-quater";
- l'articolo 14, comma 1, ai sensi del quale "[i]l gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate,

*elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della predetta consultazione”;*

*- l'articolo 37, comma 14, lettera a), ai sensi del quale: “[l]’organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: [...] a) in caso violazioni della disciplina relativa all’accesso ed all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell’uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000”;*

**VISTO**

il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, recante *“Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alla Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione”*, che, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 6, del d.lgs. 112/2015, individua le reti ferroviarie di cui al citato comma 4 del medesimo articolo;

**VISTO**

il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito: “Regolamento sanzionatorio”);

**VISTA**

la delibera dell’Autorità n. 95/2023, del 31 maggio 2023, recante *“Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 11/2023. Approvazione dell’atto di regolazione afferente alla revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse”*, come da ultimo emendata, con specifico riferimento alle reti regionali interconnesse, e successive modificazioni e, in particolare:

- la misura 49 di cui all’Allegato “A” alla delibera n. 95/2023, ai sensi della quale *“1. [i]n coerenza con l’obiettivo di assicurare, anche per le reti regionali interconnesse individuate dal d.m. 5 agosto 2016 del MIT, il rispetto dei principi stabiliti dall’Autorità in materia di determinazione dei canoni d’accesso alle infrastrutture, le misure di cui al presente titolo individuano alcuni elementi di specificazione dei criteri generali previsti al Titolo 2 e al Titolo 3 per l’infrastruttura ferroviaria nazionale”*;
- la misura 52.1 di cui all’Allegato “A” alla delibera n. 95/2023, ai sensi della quale *“1. [i]l periodo tariffario quinquennale per le infrastrutture ferroviarie regionali è posticipato di un anno rispetto a quello stabilito per l’infrastruttura ferroviaria nazionale. Pertanto, la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo*

- dell'infrastruttura ferroviaria regionale è effettuata nel corso del primo anno del periodo tariffario quinquennale stabilito alla Misura 4 per l'infrastruttura ferroviaria nazionale. Tale annualità rappresenta, per l'infrastruttura ferroviaria regionale, il c.d. Anno ponte, ossia l'esercizio che si interpone tra l'Anno base ed il primo anno del periodo tariffario, nel corso del quale il GI della rete regionale o l'AB, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono agli adempimenti inerenti alla elaborazione e alla presentazione all'Autorità della documentazione relativa alla determinazione dei suddetti canoni";*
- la misura 52.2 di cui all'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023, ai sensi della quale "1. [a]i fini della verifica di conformità, entro il 30 giugno dell'Anno ponte (...), il GI presenta all'Autorità il sistema tariffario (...) i) [e]ntro il 30 novembre dell'Anno ponte (...), l'Autorità, effettuate le necessarie verifiche, si esprime con propria delibera sulla conformità del sistema tariffario ai propri principi e criteri (prescrivendo, se ritenuto necessario, gli eventuali correttivi) e ne autorizza la pubblicazione";

**VISTA**

la delibera dell'Autorità n. 102/2025, del 25 giugno 2025, notificata in pari data a LFI con prot. ART. n. 57494/2025, recante "Misura 52.2 dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023. Accoglimento richiesta formulata da La Ferroviaria Italiana S.p.A. per la proroga del termine di trasmissione della proposta tariffaria riferita al periodo 2026-2030", con la quale è stata accolta la richiesta presentata da La Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito, anche: LFI o Società) di proroga del termine per la presentazione della proposta tariffaria riferita al periodo 2026-2030 e della documentazione a corredo della stessa previste dalla misura 52.2 dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023, del 31 maggio 2023, individuando, a tal fine, il termine del 1° settembre 2025;

**RILEVATO**

che LFI non risulta avere trasmesso all'Autorità, per le valutazioni di competenza, la proposta tariffaria riferita al periodo 2026-2030 e la documentazione a corredo della stessa previste dalla misura 52.2 dell'Allegato A" alla delibera n. 95/2023, del 31 maggio 2023, entro il termine da ultimo individuato con la succitata delibera n. 102/2025;

**VISTA**

la nota acquisita al prot. ART n. 73149/2025, del 4 settembre 2025, con la quale la Società ha comunicato l'impossibilità di presentare la proposta tariffaria riferita al periodo 2026-2030 e della documentazione a corredo entro i tempi del 1° settembre 2025, in considerazione della necessità di confronto con l'Ente Affidante, Regione Toscana, in merito alla stima di una componente ulteriore del canone, dichiarando l'impegno, "a valle di tale confronto, a trasmettere a stretto giro all'Autorità la documentazione prevista", attività che, secondo quanto afferma la Società, non sarebbe stato possibile svolgere per "l'impossibilità di organizzare nel mese di agosto 2025 gli opportuni incontri di condivisione con l'Ente Affidante a causa delle

*contingenze temporali del periodo (chiusure estive). LFI si impegna, a valle di tale confronto, a stretto giro all'Autorità la documentazione prevista e conferma di aver proceduto alla trasmissione della documentazione caricata nel portale dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti in data 28/08/2025 con prot. 71716 relativa alla CONTABILITA' REGOLATORIA [enfasi in originale] 2024 di LFI, come previsto dalla delibera n. 95/2023";*

**VISTA** la relazione predisposta dall'Ufficio Vigilanza e sanzioni, in ordine alla verifica preliminare degli elementi funzionali all'avvio del procedimento sanzionatorio;

**CONSIDERATO** che la mancata trasmissione, entro il termine fissato, della citata documentazione, quale onere di carattere sostanziale, non ha consentito all'Autorità, in considerazione dei tempi connessi alle esigenze istruttorie degli Uffici, di svolgere le proprie funzioni conformemente a quanto previsto dalla misura 52.2, n. 1, lett. i), dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023, ai sensi della quale l'Autorità, effettuate le necessarie verifiche, si esprime con propria delibera sulla conformità del sistema tariffario riferito al periodo 2026-2030 entro il termine del 30 novembre 2025; si soggiunge, altresì, che l'avvenuta trasmissione della contabilità regolatoria, a cui fa riferimento la stessa LFI nella nota prot. ART n. 71716/2025, del 28 agosto 2025, costituisce adempimento del diverso obbligo prescritto dalla misura 66 dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023, ai sensi della quale la Società deve trasmettere annualmente la suddetta documentazione; del resto, la contabilità regolatoria, così come certificata dalla Società, in assenza della trasmissione della proposta tariffaria e della completa documentazione richiesta a corredo , non assume rilevanza ai fini dell'adempimento richiesto dalla misura 52.2 riferito specificatamente alla proposta tariffaria, oggetto di verifica di conformità da parte dell'Autorità ai principi e criteri previsti dalla vigente regolazione di cui alla richiamata delibera n. 95/2023 ;

**RITENUTO** che la condotta omissiva da parte di LFI determini un pregiudizio alle esigenze informative del mercato, attuale e potenziale, atteso che la proposta tariffaria ha lo scopo di definire i criteri adottati per quantificare le tariffe e i canoni per l'uso dell'infrastruttura nel periodo di riferimento;

**CONSIDERATO** pertanto, che, dalla documentazione agli atti, sembra emergere la violazione, da parte di La Ferroviaria Italiana S.p.A., della disciplina relativa all'accesso e all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi – sanzionabile ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del d.lgs. 112/2015 - non avendo provveduto a trasmettere all'Autorità, entro il termine del 1° settembre 2025, la proposta tariffaria riferita al periodo 2026-2030 e la documentazione a corredo della stessa previste dalla misura 52.2 dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023, del 31 maggio 2023;

**RITENUTO** conseguentemente, che sussistano i presupposti per l'avvio, nei confronti di La Ferroviaria Italiana S.p.A., di un procedimento, ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del d.lgs. 112/2015, per l'eventuale adozione di un provvedimento

sanzionario per la violazione della disciplina relativa all'accesso e all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del Regolamento sanzionatorio, se, all'esito del procedimento, risulterà provato che la violazione contestata è ancora in corso, il provvedimento finale potrà altresì contenere l'ordine di cessazione della violazione e le eventuali misure opportune di ripristino;

tutto ciò premesso e considerato

**DELIBERA**

1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, un procedimento, nei confronti di La Ferroviaria Italiana S.p.A., per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per non avere trasmesso all'Autorità, per le valutazioni di competenza, la proposta tariffaria riferita al periodo 2026-2030 e la documentazione a corredo della stessa previste dalla misura 52.2 dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023, del 31 maggio 2023, entro il termine del 1° settembre 2025, da ultimo individuato con la delibera n. 102/2025, del 25 giugno 2025;
2. all'esito del procedimento potrebbe essere irrogata, per la violazione di cui al punto 1, una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000,00, ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;
3. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del Regolamento sanzionatorio, se, all'esito del procedimento, risulterà provato che la violazione di cui al punto 1 è ancora in corso, il provvedimento finale potrà altresì contenere l'ordine di cessazione della violazione e le eventuali misure opportune di ripristino;
4. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it), tel. 011.19212.587;
5. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
6. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it), nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
7. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere la contestazione avanzata, ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità;

8. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte innanzi all’Ufficio Vigilanza e sanzioni;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. la presente delibera è notificata a mezzo PEC a La Ferroviaria Italiana S.p.A. ed è pubblicata sul sito web istituzionale dell’Autorità.

Torino, 26 novembre 2025

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)